

REGOLAMENTO (UE) 2020/507 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che i fascicoli di registrazione siano conformi al regolamento (CE) n. 1907/2006, l'articolo 41 dello stesso regolamento impone all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di selezionare una specifica percentuale di fascicoli di registrazione per il controllo di conformità. Il controllo può sfociare in un progetto di decisione che prescrive al dichiarante o ai dichiaranti di comunicare tutte le informazioni necessarie per rendere la registrazione o le registrazioni conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di informazione.
- (2) La valutazione dell'Agenzia ⁽²⁾ e della Commissione ⁽³⁾ sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1907/2006 nonché uno studio condotto dalle competenti autorità tedesche ⁽⁴⁾ indicano che un numero probabilmente significativo di fascicoli di registrazione non è conforme, il che ostacola l'effettivo conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (3) Nella «Relazione generale sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi» la Commissione individua nella non conformità dei fascicoli di registrazione un aspetto che richiede un'azione urgente.
- (4) Dopo la scadenza dell'ultimo termine di registrazione è possibile una migliore pianificazione preventiva in relazione al controllo di conformità sulla base della migliore conoscenza del numero effettivo di sostanze registrate e dell'esperienza in materia di valutazione dei fascicoli acquisita dall'Agenzia.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Relazioni annuali di valutazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e relazioni sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1907/2006: <https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports>.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi» [COM(2018)116 final].

⁽⁴⁾ <https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf>.

